Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 38 Luglio – Settembre 2009

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

L'ascolto del minore nelle CTU di affidamento. Aspetti psicologico-giuridici

Editoriale di
Paolo Capri 1

Audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Aspetti procedurali.

di Pompilia Rossi 3

Proposizioni descrittive e argomentazione logica, tra diritto e rovescio.

di Paolo Nardi 6

Recensioni 10

Convegni 11

Comunicazioni 12

Notizie dall'Associazione 12

A proposito di Maestri... 12

IDEE A CONFRONTO

L'ASCOLTO DEL MINORE NELLE CTU DI AFFIDAMENTO. ASPETTI PSICOLOGICO-GIURIDICI

di

Paolo Capri

Presidente AIPG
Docente di Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti Ordine degli Psicologi del Lazio

L'ascolto e la valutazione del minore implicato in procedimenti giudiziari assume sempre maggiore importanza, sia per la specificità della materia, sia per le ricadute sul sistema giuridico e sociale che comporta. Tralasciando, in questo caso, l'ambito penale, ovvero il minore coinvolto nelle cause relative a maltrattamenti o abusi sessuali, ci sembra utile focalizzarci sull'ambito civile, sulle modalità di ascolto del minore nelle consulenze di affidamento in coppie separate. Pur essendoci un'ampia condivisione delle modalità di ascolto di un minore e delle tecniche specifiche di ascolto, tenendo naturalmente conto della diversa formazione di ciascun consulente, dinamica, relazionale o altro, mancano però protocolli istituzionali, ovvero linee guida specifiche della materia che possano aiutare il consulente nello svolgimento del suo lavoro.

L'articolo che segue dell'Avv. Pompilia Rossi propone l'iter giudiziario e procedurale dell'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche riflessioni e suggerimenti in funzione di prassi e procedure da migliorare. Cercheremo anche noi, dal punto di vista della psicologia giuridica, di offrire un contributo alla tematica attraverso riflessioni e spunti, in questo caso alimentati dalle Linee Guida dell'American Psychological Association. Infatti, in mancanza di protocolli o linee guida specifiche dell'ambito civile del nostro ordinamento, soprattutto istituzionali, abbiamo preso in considerazione le Linee Guida dell'APA, pubblicate nel febbraio scorso. Il protocollo, *Guidelines for Child Custody Evaluations in Family Law Proceedings*, specifico di questa disciplina, ha come obiettivo quello di affrontare quelle che vengono definite comunemente "*valutazioni dell'affidamento dei figli, in cui sono incluse le controversie sulle responsabilità, l'affidamento e la frequentazione in seguito a un divorzio o separazione non coniugale. L'obiettivo del presente documento è favorire la con-*

dotta efficiente di queste particolari valutazioni".

I vari articoli del protocollo segnalano, in modo preminente, l'interesse primario verso il minore, facendo direttamente riferimento alla clinica. Infatti, già dal **primo articolo**, nella parte indicata come *preliminare*, indicano che "*L'obiettivo della valutazione è contribuire a individuare il migliore interesse psicologico per il figlio*", nel senso che "*La formazione clinica approfondita degli psicologi permette loro di analizzare una vasta serie di condizioni*", ovvero attraverso l'osservazione e le tecniche che gli psicologi hanno acquisito e approvate dalla comunità scientifica.

Nel **secondo articolo** affermano che "*Il benessere del figlio è fondamentale*", oltre gli interessi dei genitori, facendo anche particolare attenzione al proprio ruolo e ai propri comportamenti, "*per garantire che il massimo fuoco di attenzione continui a essere l'interesse del figlio*".

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, nel **terzo articolo** chiariscono che è di fondamentale importanza la valutazione delle capacità genitoriali e il contesto di vita, sempre in funzione delle esigenze psicologiche del figlio ("*La valutazione deve concentrarsi sulle competenze dei genitori, le esigenze psicologiche del figlio e il contesto risultante*"), al punto che responsabilizzano gli psicologi rispetto le loro capacità, cliniche e professionali. Affermano, infatti, che "*Dal punto di vista del tribunale, i contributi più validi forniti dagli psicologi sono quelli che riflettono un approccio comprovato scientificamente e clinicamente attento sulle questioni rilevanti ai fini giuridici. Le questioni che sono centrali per l'obbligo decisionale conclusivo del tribunale includono le capacità dei genitori, le esigenze psicologiche del figlio e il contesto risultante. Grazie alla formazione ricevuta, gli psicologi sono gli unici professionisti che dispongono delle competenze e delle qualifiche necessarie per risolvere tali questioni*". Dunque, richiamano agli approcci scientifici e alla clinica, come base portante per effettuare questo tipo di valutazione, soprattutto in riferimento all'affidamento, all'assegnare responsabilità e alla frequentazione del minore con entrambi i genitori.

Nella seconda parte delle Linee Guida, definita parte *generale*, il focus - **quarto articolo** - è indirizzato sugli psicologi, che devono acquisire e mantenere un livello elevato delle competenze specifiche ("*Gli psicologi devono conseguire e mantenere la competenza specializzata*"), richiamando il fatto che non basta la conoscenza della clinica e della psicopatologia, ma servono in queste valutazioni anche specifiche competenze dell'analisi del contesto, norme giuridiche generali, ma anche specifiche, come quelle che regolano la materia dell'affidamento, ma anche una conoscenza approfondita e aggiornata della psicologia dello sviluppo e della psicopatologia dell'età evolutiva.

Il richiamo successivo, **quinto articolo**, si riferisce alla imparzialità del consulente ("*Gli psicologi devono agire come consulenti imparziali*"), soprattutto in situazioni di elevato conflitto dove entrano in ballo molte componenti, anche emotive; gli autori richiamano alla possibilità che il consulente possa farsi aiutare da colleghi esperti all'interno di spazi di confronto e supervisione.

Il **sesto articolo** richiama direttamente al precedente, nel senso che specifica che "*Gli psicologi devono adottare pratiche di valutazione non discriminatorie e culturalmente informate*", ovvero offrono l'opportunità agli psicologi di poter rinunciare all'incarico allorché riconoscono l'impossibilità a superare i propri pregiudizi, se ce ne sono, con riferimento esplicito all'età, al genere, alla razza, all'etnia, alla nazionalità, alla religione, all'orientamento sessuale, alle disabilità, alla lingua, alla cultura e allo stato socio-economico.

Nel **settimo articolo** ("*Gli psicologi devono evitare conflitti di interesse e relazioni multiple nella condotta delle valutazioni*") viene specificato che gli psicologi devono evitare il conflitto di interessi ed eventuali sovrapposizioni di ruoli all'interno del procedimento e della cura, non possono quindi sovrapporre il ruolo del consulente con quello dello psicoterapeuta.

La terza parte delle Linee Guida indica gli aspetti della procedura da seguire ("*procedurali*"). Nell'**ottavo articolo**, infatti, "*Gli psicologi devono stabilire lo scopo della valutazione tempestivamente e in linea con la natura del relativo quesito*", si chiede agli psicologi di affrontare la consulenza attraverso la proposizione di un quesito corretto, in quanto l'intero progetto valutativo verte e si basa sul quesito, ovvero sul tipo di richiesta del giudice. Il quesito, specificano le Linee Guida, può essere elaborato e concordato anche fra le parti, con la partecipazione dei legali.

Il **nono articolo**, "*Gli psicologi devono acquisire un adeguato consenso informato*", richiama gli psicologi ad ottenere un consenso informato dalle parti, al fine di permettere ai soggetti esaminati di poter decidere e scegliere cosa dire o cosa omettere nell'iter valutativo.

L'**articolo dieci** ("*Gli psicologi devono usare vari metodi di raccolta dei dati*") è particolarmente significativo, in quanto entra direttamente nel metodo, sulle opportunità che gli psicologi hanno per osservare e valutare la situazione nel modo più ampio possibile. Si afferma, infatti, che i metodi dovranno essere differenziati, si sug-

gerisce di utilizzare i test psicologici, i colloqui clinici e l'osservazione comportamentale, ma anche raccogliere informazioni da diverse fonti, come ad esempio dagli insegnanti, dai sanitari, dagli eventuali assistenti sociali, dai familiari in senso esteso, dagli amici e dai conoscenti.

Nell'**articolo undici**, *"Gli psicologi devono interpretare i dati della valutazione in modo coerente con il contesto della valutazione"*, si segnala di fare attenzione ai risultati delle prove effettuate, specificando che anche il contesto particolare, magari di accentuata conflittualità, può alterare ad esempio le scale di validità in alcuni test.

Nel **dodicesimo articolo**, *"Gli psicologi devono compiere la valutazione avvalendosi di una integrazione adeguata di esami*", invitano gli psicologi ad esaminare direttamente i genitori e i minori; se ciò non fosse possibile per qualsiasi motivo, ciò dovrà essere ben specificato al tribunale e le conclusioni dovranno necessariamente tenere conto di tale limitazione.

Nel **tredicesimo articolo**, concettualmente derivante dal precedente, *"Gli psicologi dovranno basare i suggerimenti, qualora ci fossero, in riferimento al migliore interesse psicologico del figlio"*, le Linee Guida sottolineano infatti l'importanza del focus sull'interesse del minore, ma anche di basare le valutazioni "*su presupposti, interpretazioni e inferenze fondate che soddisfano gli standard professionali e scientifici stabiliti*".

Nell'ultimo articolo, il **quattordicesimo**, *"Gli psicologi devono creare e mantenere i documenti professionali in linea con gli obblighi etici e giuridici applicabili"*, vi è un richiamo alla tutela e al mantenimento dei dati della consulenza, ciò al fine di permettere un confronto e una verifica, anche in futuro, da parte di altri consulenti.

Dunque, in attesa che protocolli della nostra comunità scientifica vadano a colmare le lacune relative all'ascolto del minore nei casi di consulenza in tema di affidamento nelle separazioni, le linee guida dell'APA possono essere un primo punto di riferimento, quantomeno come possibilità di ragionamento e di confronto fra esperti. In estrema sintesi, il protocollo dell'American Psychological Association invita gli psicologi a tenere conto nella massima misura dell'interesse del minore, suggerendo la necessità di aggiornamenti sulle competenze acquisite, che dovranno essere di ampia portata, inerenti la clinica, la psicologia e la psicopatologia dell'età evolutiva e adulta, le teorie dei sistemi e delle relazioni, le norme giuridiche generali e specifiche della materia dell'affidamento minorile. Integrazioni di saperi che sono alla base della psicologia giuridica.

AUDIZIONE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

Aspetti procedurali

di

Pompilia Rossi
Avvocato, Foro di Roma
Eesperta in diritto di famiglia
e diritto minorile

Con riferimento a quanto già pubblicato al n. 37 della rivista (aprile-giugno 2009) in ordine alla Carta di Noto, linea guida per il minore in caso di abuso sessuale ed ascolto del minore in ipotesi di abuso sessuale, è opportuno affrontare una problematica sempre più sentita nelle aule di giustizia e cioè gli aspetti processuali relativi all'audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio che riguardano i genitori. Nel mese di giugno 2009 si è tenuta una riunione della Commissione Famiglia e Minori presso il Consiglio dell'Ordine di Roma ove si è affrontato l'argomento con un occhio particolare alla prassi seguita dai giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma.

Il nostro ordinamento, come ben noto, ha introdotto con la L. 54/06 l'affidamento condiviso modificando l'art. 155 del Codice Civile; in particolare è stato introdotto l'art. 155 *sexies* che titola: "Poteri del giudice e ascolto del minore". E' noto che con tale articolo il Giudice dispone, anche prima dell'emana-zione in via provvisoria dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c., "l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento…".

Con tale norma il legislatore si è allineato anche alle disposizioni di diritto internazionale, ove, in materia di audizione dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio, esistono Convenzioni Internazionale, quali, in ordine temporale:

a) la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, che all'art. 12 stabilisce: "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera com-

patibile con le regole di procedura della legislazione nazionale";
b) la Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996 (legge di ratifica 20.03.2003 n. 77) che sancisce i diritti del minore nei giudizi che lo riguardano ed in particolare: ricevere ogni informazione pertinente; essere consultato ed esprimere la propria opinione e conoscere le eventuali conseguenze di ogni decisione.
La relativa legge di ratifica della Convenzione è stata limitata, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 54/2006, all'art. 6 L. 898/70 (legge sul divorzio) in cui l'audizione del minore è prevista soltanto nei casi in cui sia strettamente necessario (la norma recita "….qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età…").
Tornando all'esame dell'art. 155 sexies del codice civile, va detto che il primo comma del suddetto articolo ha posto l'accento sull'impor-tanza che il minore possa esprimere il proprio punto di vista nei procedimenti che, pur se indirettamente, lo riguardano. L'ascolto, ritengono gli operatori del settore, non è finalizzato ad offrire al Magistrato elementi probatori, bensì a permettere al minore di partecipare alle vicende processuali che lo riguardano manifestando il suo desiderio.
Va quindi distinto il "potere" istruttorio del Giudice dall'ascolto del minore. Si è molto discusso sulla obbligatorietà o mezzo dell'ascolto e, soprattutto, sui limiti di tale istituto: da una iniziale tendenza a prevedere un ascolto "generalizzato", è poi prevalsa quella di sentire sempre soltanto il minore ultradodicenne e l'infradodicenne solo se questo ultimo appare capace di discernimento. In ordine alla obbligatorietà, poiché la norma recita testualmente che il Giudice "dispone", si dovrebbe propendere per una risposta affermativa almeno nei procedimenti di natura contenziosa.
Nel dibattito parlamentare prima, e dagli operatori del settore successivamente, ha prevalso una linea di assoluto buon senso e valutazione caso per caso: il giudice sarà libero di non disporre l'ascolto del minore quando esso può essere contrario all'interesse del minore stesso. Rimane quindi senza apparente soluzione la problematica, anche se la determinazione di scelta da effettuarsi caso per caso da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente appare la soluzione più indicata, ricordando sempre che l'ascolto non ha valenza probatoria, non essendo esso uno strumento "istruttorio" a disposizione né delle parti né del giudice.
Nel dibattito tenutosi con la Commissione Famiglia e Minori del nostro Consiglio dell'Ordine, un posto di rilievo hanno avuto le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura in tema di ascolto del minore. Il CSM, sulla premessa che esistono riserve circa la opportunità di ascoltare i minori in tutti i giudizi nei quali si affrontano la separazione o il divorzio dei genitori, o comunque la disgregazione del nucleo familiare di appartenenza (riserve legate soprattutto alla mancanza di una competenza specifica di chi debba procedere all'ascolto), ribadisce la tesi, che l'ascolto del minore dovrà intendersi quale strumento per offrire al Giudice elementi di valutazione e non di "prove" vere e proprie.
Il CSM ha distinto tra ascolto diretto del giudice e ascolto "indiretto", questo ultimo eseguito da un consulente tecnico nominato e consegnato sotto forma di relazione contenuta nell'elaborato peritale, rilevando che i giudici ordinari preferiscono disporre l'ascolto se il minore ha una età inferiore ai dodici anni e ricorrere, comunque, all'ascolto "indiretto" purché svolto da un esperto dell'età evolutiva.
In relazione, invece, all'ascolto del minore dinanzi il Tribunale per i Minorenni, il CSM rileva che in questa sede i giudici sono più favorevoli all'ascolto diretto: non va dimenticato che in tale Tribunale vi è la presenza di componenti del Collegio non togati e dotati di competenze specifiche ed è importante, quindi, osservare il minore, capire il suo linguaggio, entrare in contatto con lui, sentire i bisogni e comprendere il disagio eventualmente espresso.
E' indispensabile quindi, avere una preparazione e competenza specifica.
In relazione alla pratica "quotidiana", sempre la Commissione più volte citata ha individuato alcune problematiche relative alla prassi dell'ascolto del minore condivise da diversi Tribunali presenti nel territorio nazionale che potremmo indicare in: modalità di ascolto; presenza dei difensori e dei genitori del minore al momento dell'ascolto; informazione al minore; verbalizzazione delle dichiarazioni.

Modalità di ascolto. Ascolto libero o ascolto "protetto": questo è il dilemma che ha trovato una univoca soluzione nei procedimenti penali con riferimento a quei minori vittime di abusi sessuali; per quanto concerne l'audizione in sede di separazione e/o divorzio la valutazione è rimessa al giudice (e a tale proposito all'interno di un medesimo Tribunale vi sono orientamenti diversi o diametralmente opposti come accade, ad esempio, a Roma e di ciò si parlerà nel prosieguo).
E' rimessa al Giudice la decisione se vi sarà audizione a due, alla sola presenza cioè del Cancelliere verbalizzante, oppure se prevedere la presenza degli avvocati e/o genitori; è altrettanto rimessa al Giudice

la decisione su quali dovranno essere le modalità di espletamento dell'audi-zione e della verbalizzazione delle dichiarazioni.

Presenza dei genitori e dei difensori. Anche su tale questione vi sono orientamenti diversi: da una parte c'è chi sostiene che la presenza dei genitori e/o degli avvocati possa interferire con le finalità dell'ascolto andando a pregiudicare la spontaneità e sincerità delle risposte; dall'altra si sostiene che escludere avvocati e genitori potrebbe dar luogo ad eccezioni sulla violazione del diritto di difesa. Diverse le soluzioni che sono state prospettate: da un lato la espressa esclusione di tali parti andrebbe disposta autoritativamente dal giudice e dall'altro ottenere l'adesione – preventiva – con il consenso di genitori e difensori a non partecipare all'ascolto, bensì esaminare successivamente il verbale che si redige.
In alcuni Tribunali, per esempio a Firenze e per alcuni giudici di Roma, si dà preventiva informazione alle parti su quali domande saranno rivolte al minore e si verbalizza che i difensori e le parti dichiarano di allontanarsi per consentire una audizione più spontanea.
In altri Tribunali, una volta raccolto il consenso dei genitori ad allontanarsi, i difensori sottopongono al Giudice argomenti sui quali sentire il minore e dopo di ciò assistono all'audizione senza intervenire.
Questa ultima modalità è stata largamente condivisa da molti Tribunali presenti sul territorio nazionale e da alcuni Giudici del Tribunale di Roma.

Informazione. Il Giudice deve necessariamente spiegare al minore il perché di quell'incontro, le decisioni che potrebbero scaturire all'esito dell'ascolto, anche se andrà spiegato che da tale ascolto non dipenderà la decisione della causa. Indispensabile è creare una situazione di serenità con l'introduzione di domande su argomenti apparentemente inconferenti, quali ad esempio la casa, i giochi, la scuola, il quartiere; altrettanto importante è evitare (e su ciò la posizione dei giudici è fortunatamente univoca) l'audizione "imprevista" di quel minore al quale, guarda caso, il genitore ha chiesto di essere presente all'udienza.

Verbalizzazione dell'ascolto. E' quasi superfluo dedurre sulla importanza di una verbalizzazione puntuale e rispondente a quanto accaduto nel corso dell'audizione. La difficoltà che incontrano i Giudici è la mancanza, purtroppo, di un cancelliere in aula che provveda alla verbalizzazione e risulta difficoltoso quindi ascoltare il minore e nel contempo scrivere: la prassi che si è formata è quella di una verbalizzazione "riassuntiva" per non interferire sul colloquio. Interessante la prassi seguita dal Tribunale di Genova: al termine della audizione la verbalizzazione viene realizzata alla presenza dei difensori ed in un momento successivo.

Presenza di ausiliari. In alcuni Tribunali l'ascolto viene fatto alla presenza di un ausiliare, quale uno psicologo o un assistente sociale, che interviene in udienza e coadiuva il Giudice nella gestione del colloquio. Presso il Tribunale di Roma si era consolidata una prassi da parte di alcuni giudici di effettuare l'audizione alla presenza di uno psicologo dello Spazio Minori, struttura interna al Tribunale ad oggi, purtroppo, non più operativa.
Dalla esposizione di cui sopra, si evince che manca un indirizzo unitario sulle modalità dell'audizione del minore e, in virtù di prassi condivise, molti operatori hanno tentato di redigere un "protocollo", risultato di una collaborazione tra magistrati ed avvocati e finalizzato ad ottenere, per quanto possibile, una uniformità di comportamento.
Nel maggio 2007, la Commissione Famiglia e Minori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha redatto un protocollo per l'audizione del minore sottoscritto dall'allora Presidente del Tribunale per i Minorenni dr.ssa Brienza e dal Presidente del nostro Consiglio dell'Ordine avv. Cassiani; successivamente documenti simili sono stati sottoscritti anche presso altri Tribunali (Milano, Firenze e Vicenza).
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha redatto un protocollo ove è prevista la possibilità di audizione diretta del minore da parte del Giudice, senza ausilio cioè di psicologi e/o assistenti sociali, ove non è prevista la presenza né dei genitori né dei difensori.
Nel protocollo del Tribunale per i Minorenni di Roma è prevista la presenza dei difensori purché non intervengano né prima né dopo l'ascolto mantenendo – testuale - un comportamento "silenzioso e non invasivo".
Tutti i protocolli esistenti, garantiscono comunque la possibilità per i difensori di sottoporre preliminarmente al Giudice gli argomenti sui quali ritengono che debba essere sentito il minore.
Pur se la questione riguarda gli operatori della sola città di Roma, va evidenziato che la prassi seguita dalla Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario della Capitale (sezione ove sono assegnati i procedimenti di separazione e divorzio) non è certo uniforme.
Vi è disparità dei Giudici della sezione sia sul valore da attribuire all'audizione, sia sulle modalità d'attuazione.
Per fare esempi concreti: alcuni giudici non conferiscono valore all'audizione e la dispongono solo nei casi più gravi in cui si discute

sul collocamento del minore; altri dispongono la fissazione di una udienza ad hoc in genere in tarda mattinata; altri conferiscono direttamente incarico ad un consulente tecnico di ufficio manifestando la opportunità di avere un esame obiettivo anche dell'ambiente familiare.
Alcuni verbalizzano alla presenza di un cancelliere; altri personalmente in modo riassuntivo. C'è chi dispone l'audizione alla presenza di uno psicologo, altri alla sola presenza del Cancelliere verbalizzante.
La maggior parte dei Giudici non consentono la presenza in aula dei genitori e difensori, ma alcuni decidono volta per volta se farli rimanere o meno purché in silenzio; alcuni decidono i temi da sottoporre, altri permettono che vengano fissati alcuni argomenti di ascolto anche da parte dei genitori e dei difensori. Vi è addirittura un Giudice che, previa fissazione di udienza ad hoc, fa assistere all'audizione del minore un fratello o una sorella del minore qualora questo ultimo lo chieda, mentre è assolutamente contrario alla presenza, anche "silente", dei genitori nell'aula.
Da tale rassegna il quadro che emerge non è certo edificante: la incertezza di orientamento e di valutazione rischiano di depauperare la efficacia dell'audizione; è auspicabile, anzi necessario, previa condivisione delle prassi comuni di lavoro, coordinare le forze di avvocati, Giudici ed altri operatori (quali gli psicologi) per pervenire non solo ad una uniformità di orientamento ma anche alla redazione di un protocollo di intervento che dovrebbe assurgere ad una sorta di "prassi quadro", applicabile in tutti i Tribunali del territorio nazionale, senza distinzione né di luogo né di competenza.

PROPOSIZIONI DESCRITTIVE E ARGOMENTAZIONE LOGICA, TRA *DIRITTO* E *ROVESCIO*.

***"La natura risponde in modo differente a seconda del tipo di domande che le vengono fatte"* (Heisemberg).**

di

Paolo Nardi
Psicologo, Psicoterapeuta
Socio Ordinario AIPG
Socio Ordinario AIR
Socio Ordinario e didatta CEIPA

Questo articolo nasce prendendo spunto da un fatto di cronaca accaduto il 28 febbraio 2007, a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli.
Sembra assurdo, ma una anziana donna casalinga avrebbe fatto una incredibile scoperta: tra le patate che aveva acquistato al mercato c'era un residuato bellico, arrugginito, ma potenzialmente efficiente.
Le patate, secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri prontamente avvisati dalla donna sono state coltivate in Francia e sono arrivate sul mercato napoletano per la commercializzazione; la signora Olga M. le ha acquistate e una volta a casa ha proceduto al consueto lavaggio per poterle cucinare. Eliminato il primo terriccio si è accorta di avere in mano un pezzo di metallo pesante poi rivelatosi una bomba a mano funzionante -"ananas" - di quelle in dotazione ai soldati americani e inglesi durante la seconda guerra mondiale.
L'ipotesi è che la bomba, conficcata nel terreno da più di mezzo secolo, sia finita inavvertitamente nel sacchetto mentre si raccoglievano i tuberi.
Una storia che ha dell'incredibile, ma che fortunatamente è finita nel migliore dei modi; la signora non ha cucinato quello che sarebbe diventato un "piatto esplosivo", mentre la bomba è stata fatta brillare dagli artificieri della Questura di Napoli in una zona isolata[1] .

Ipotizziamo che le cose fossero andate diversamente: ovvero, che la bomba fosse esplosa distruggendo l'appartamento e causando vittime. E ancora, supponiamo che l'appartamento fosse abitato non dall'anziana signora ma da altre persone, magari una famiglia con un livello socio-culturale disagiato, o da una persona con precedenti giudiziari (Signor Y).
Ecco che il ragionamento logico composto dai suoi elementi descrittivi (premesse) e inferenziali potrebbe essere evidenziato con le modalità che seguono[2].

Dal punto di vista ipotetico-induttivo[3] si avrebbe:

1) Premessa (affermazione specifica): osservazione di dati singoli raccolti dall'esame dei resti della deflagrazione.

2) Inferenza: i residui trovati riportano con molta probabilità che all'origine dell'esplosione è stata una bomba a mano.

3) Argomentazione (generale): a questo punto si potrebbe stabilire

[1] Un caso simile è poi capitato giorni dopo, quando una bomba a mano è stata ritrovata da un commesso all'interno di un sacco di patate in un supermercato a Sassari. L'addetto al reparto di frutta e verdura ha notato l'ordigno attraverso la retina contenitiva e ha aperto il sacchetto, pensando si trattasse di una pietra (ANSA).

[2] Il ragionamento è l'insieme dei processi mentali con cui si ricavano le inferenze, cioè si elaborano nuove conoscenze a partire da quelle che sono disponibili. Le conoscenze disponibili sono le premesse, quelle inferite sono le conclusioni del ragionamento. L'insieme di premesse e conclusioni è definita argomentazione (Sacco, 2003).

[3] Nel ragionamento induttivo, la premessa è data dall'osservazione di tipo pratico di dati singoli, di particolari che non erano mai stati raccolti prima, e che sono quindi in grado di portare a una nuova "verità assodata" di tipo generale ed astratta. L'*induzione* allora non fornisce certezza, rispetto alla *deduzione*; e dato che le premesse si basano su casi specifici, in certe circostanze la conclusione può rivelarsi falsa. Le conclusioni perciò non sono necessariamente vere; esse possono essere solo plausibili o implausibili. In questo senso, il ragionamento induttivo ha natura probabilistica (Sacco, op. cit.).

con "relativa certezza" che esiste una responsabilità diretta o indiretta del Signor Y, o qualcuno dei suoi familiari, nella detonazione di causa colposa o dolosa dell'ordigno; anche perché non ci sono superstiti quali testimoni di come siano andate effettivamente le cose.

D'altra parte, dal punto di vista ipotetico-deduttivo[4] avremmo:

1) Premessa (generale): un edificio crolla per l'esplosione di un appartamento a causa di una bomba; non ci sono sopravvissuti.

2) Inferenza (specifica): la bomba è scoppiata all'interno dell'appartamento che era abitato dal Signor Y.

3) Argomentazione (specifica): quindi, il Signor Y o qualcuno dei suoi familiari è direttamente o indirettamente responsabile della detonazione, in quanto sono stati ritrovati elementi oggettivi collegabili allo scoppio di un ordigno bellico – risalente alla seconda guerra mondiale – che con molta probabilità era conservato nella casa.

D'altro canto, l'ipotesi che la deflagrazione di tipo doloso possa essere stata compiuta ad opera di altri attori – esterni alla famiglia Y ma coinvolti nella vicenda, ad esempio, per una vendetta o per un'azione intimidatoria degenerata in omicidio preterintenzionale – si conformerebbe *in primis* poco plausibile in quanto sarebbe stata posta in essere attraverso metodi e strumenti più affidabili per l'esito da raggiungere, piuttosto che con l'ausilio di un residuato bellico vecchio più di sessanta anni. Tuttavia, non tralasciando anche questa possibilità di causa, l'indagine investigativa non trovando riscontri oggettivi sull'azione di un attore esterno, riporterebbe inevitabilmente l'attenzione degli inquirenti sul Signor Y e i componenti della sua famiglia.

Ecco che nel suddetto meccanismo indiziario, sotto il problema della ricerca della verità, il presunto comportamento del Signor Y – o dei sui familiari – si inquadra, dunque, secondo una linea evolutiva che sarebbe difficile da "smontare" dimostrando la propria estraneità alla configurazione del presente reato; e d'altra parte, pensiamo anche ai possibili pregiudizi e agli stereotipi, ovvero, al contesto in cui si struttura la vicenda: città di Napoli, condizioni socio-demografiche difficili, eventuali precedenti giudiziari, ect.

Attraverso procedimenti scientifici, partendo, quindi, dall'osserva-zione delle tracce chimico-fisiche lasciate sulla scena dall'esplosione, e per mezzo di inferenze ipotetiche induttive e deduttive avremmo potuto ricostruire con un paziente lavoro il "come" e il "perché" si fosse verificato realmente il fatto?

Per quanto riguarda l'arduo problema della causalità – e quindi su come un fatto sia ritenuto *assolutamente* determinante rispetto al verificarsi di un altro fatto o situazione successiva – negli anni si sono fatti strada approcci che sempre più valorizzano la dimensione contestuale: in fondo parlare di causalità significa spiegare un accadimento, ed il tipo di spiegazione dipende dal contesto, dal punto di vista da cui l'accadimento viene considerato (Blaiotta, 2004).

Inoltre,

"[…] *chiedere la causa di qualche fatto, si tratta di una domanda che non ammette una risposta semplice, dipende da chi la fa e in quali circostanze (dal contesto, quindi le spiegazioni e le cause di cui siamo alla ricerca sono dunque relative agli interessi di chi domanda*" (Blaiotta, op. cit.).

Come scrive Saverio Fortunato:

"[…] *Nel campo scientifico non è sufficiente conoscere le cause per affermare di conoscere qualcosa che da quelle cause ha avuto origine; perché occorre la competenza del ragionamento in quanto qualunque idea perde senso o ne acquista un altro rispetto a quello originale se non segue i principi e non descrive le strutture ed i caratteri fondamentali della realtà. In questo senso il ragionamento peritale, oltre che da esperto, deve essere* metodo-logico" (Fortunato, 2004).

Ossia, un ragionamento oltre che specialistico deve essere rigorosamente logico.

E' un rischio molto grave, soprattutto in sede penale, tradurre in prove giudiziarie delle mere ipotesi, in quanto esse vengono prospettate come vere senza essere validate. Quando si compiono delle valutazioni sui singoli casi con criteri arbitrariamente soggettivi, dettati dal proprio personale convincimento, esse possono produrre gravi errori giudiziari (Dominici, op. cit.). Poiché lo scopo della ricerca peritale deve essere il raggiungimento della "verità" e non delle opinioni, si può affermare, quindi, che un qualcosa è vero o falso solo in rapporto a ciò che è autenticamente vero. Da ciò, l'intelligenza e il buon senso ci devono orientare, ma non ci devono mai condizionare e fossilizzarci sotto il profilo delle conclusioni in ambito giuridico. Ovvero, all'interno di una situazione da indagare (da parte dell'Autorità giudiziaria) bisogna sempre fare le indagini più minuziose analizzando sia il contesto in cui si muove la vicenda ma anche ricer-

[4] Nel ragionamento deduttivo si parte da affermazioni generali per giungere ad una conclusione specifica. La premessa è quindi sempre qualcosa di categorico, di astratto, di prestabilito, mentre la conclusione è di tipo pratico. Inoltre, dato che la conclusione si limita ad esplicitare informazioni già contenute in modo implicito nelle premesse, se le premesse sono vere ne segue una conclusione vera. (Sacco, 2003) - tuttavia, come vedremo in seguito negli errori del ragionamento, un argomentazione deduttiva potrebbe avere tutte le premesse vere e giungere, comunque, ad una conclusione falsa (fallacia deduttiva).
La deduzione ha un carattere *analitico*: essa cioè non estende la nostra conoscenza, non ci conduce a scoprire qualcosa di nuovo; essa rappresenta solamente una procedura di controllo di giustezza, che si limita a *falsificare* - in base al «criterio popperiano» (Popper, 1970) - i possibili *errori logici*. Non è possibile accertare un rapporto causale non ancora conosciuto, ma solo controllare se il nesso causale è formulato in maniera logicamente corretta (Kaufmann, 2001). Forme tipiche di ragionamento deduttivo sono il sillogismo (struttura costituita da due premesse e una conclusione legata alle prime da un rapporto di necessità logica) e il ragionamento proposizionale-condizionale (Se … allora risulta che …).

cando altre trame che vanno oltre le apparenze; dobbiamo sempre ricercare la conoscenza, e quindi studiare il movente non con gli occhi della nostra normalità (ecco il buon senso e la ragionevolezza) ma con gli occhi del dubbio, di "*sapere di non sapere*", che costituisce il passaggio obbligato per ogni reale acquisizione della "verità", poiché – come afferma Socrate – colui che presume di sapere non assumerà un atteggiamento di ricerca di un'altra verità (Pavone, 2004). Infatti, come abbiamo visto, quando si è sicuri che siamo tutti alla ricerca di una bomba a mano esplosa in un appartamento per motivi colposi o dolosi, nessuno si pone il problema che potrebbe essere una verità diversa, quasi surreale, ma drammaticamente tangibile: cioè, non un folle o tragico colpevole ma una povera vittima innocente.

Come afferma Laura Seragusa, "*Ciò che caratterizza un sopralluogo criminologico è innanzitutto l'osservazione*. […] *Persone con competenze diverse guarderanno la realtà attraverso i propri occhiali. Avere occhiali con lenti diverse permette di percepire molti aspetti della realtà;* - di avere - *un'osservazione* «*globale*». […] *La prima esigenza è quella di evidenziare tutti i dati obiettivi, evitando qualsiasi influenza di ipotesi o teorie pregresse* (Seragusa, 2007).

In questo modo, l'interazione continua, l'andare qua e là dello sguardo tra più punti visuali fa sì che questo movimento circolare di ricerca della verità, potrebbe essere pensato come costruzione di un tunnel che muova da entrambi i lati; se le due gallerie si incontrano, il procedimento è riuscito. È possibile costruire un tunnel cominciando a scavare da entrambi i versanti della montagna solo se i due capi della galleria restano continuamente in comunicazione tra loro: è questo "l'andare qua e là dello sguardo" (Engisch, 1963). Si tratta cioè del circolo "ermeneutico", il quale non va scambiato in alcun modo per circolo vizioso, ma si identifica piuttosto con una *spirale*: il circolo vizioso torna sempre al suo punto di partenza, non è possibile uscire da esso; anche la spirale piega di nuovo verso il punto di origine, ma non si chiude in esso. La spirale approda piuttosto su di un piano diverso, più "elevato" (Kaufmann, op. cit.) verso la *verità*.
La cosa importante da sottolineare è la seguente: si deve sempre avere piena consapevolezza di quale passaggio logico si stia compiendo, e del suo grado di certezza. Solo così diventa possibile garantire la *razionalità* del metodo.

Il processo giudiziario è un atto formale; è una liturgia fatta di scansioni processuali fondamentali; e la sua funzione è quella di raggiungere la verità, naturalmente convenzionale (verità giuridica). La realtà è molto più grande della possibilità di dimostrarla; e quindi la "verità" deve essere raggiunta solo mediante le vie formali che sono state stabilite dal legislatore: attraverso le prove, gli elementi di prova e gli indizi. Il giudice può arrivare alla verità solo per mezzo di esse (Lanza, 2004).
La valutazione delle affermazioni di un test da parte del giudice, l'esame di tutte le parti coinvolte direttamente e indirettamente in una vicenda giudiziaria e il confronto, potrebbero non essere sufficienti a chiarire dubbi e a fare luce sulla effettiva dinamica dei fatti. Cosicché, il giudice può ricavare elementi di giudizio anche da un altro sistema per la ricerca della verità; nel caso che siano reperibili, è possibile avvalersi di documentazioni che fungano da prove, per esempio: fotografie, video, registrazioni. Per ricercare le prove si serve, allora, delle ispezioni (per esempio, verifica di presunte di tracce di sangue o di altri residui organici nel vestiario della vittima e nel luogo dove si è agito il reato), delle perquisizioni, dei sequestri e delle intercettazioni telefoniche (Lanza, op. cit.). D'altra parte, come è noto, la consulenza tecnica, quale strumento di ricerca di prova, può essere disposta quale fonte di convincimento del giudice. Sia nell'ambito civile, che in quello penale, il magistrato può richiedere l'intervento di un esperto che, attraverso le sue specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi idonei al raggiungimento della *verità* giuridica.

Tuttavia, "[…] *appare fondamentale differenziare la fase dell'attività investigativa da quella clinico-forense in quanto quella investigativa appartiene al sistema giudiziario e quella clinico-forense al sistema psicologico. La valutazione psicologica, quindi, non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Il paradigma psicologico è completamente diverso da quello giuridico, sia per quanto riguarda l'oggetto di indagine* (*l'*individuo *per la psicologia, il* fatto *per il diritto*), *sia per quanto concerne lo scopo dell'indagine: la* valutazione dell'organizzazione di personalità *per la psicologia, la* valutazione della certezza del fatto *per il diritto*" (Lanotte, 2007).

Detto ciò – nell'esercizio delle sue funzioni all'interno del contesto giudiziario – il consulente o perito non può essere soltanto un esperto in un determinato ambito tecnico-disciplinare, ma deve anche avere fondamentali conoscenze metodologiche senza le quali un sapere meramente specialistico rischia di pervenire a risultati erronei (Fortunato, op. cit.).
L'uso della razionalità scientifica vale ad escludere, pertanto, alcuni errori possibili; ed il ragionamento deve comporsi di procedure deduttive e induttive, legate all'evidenza empirica e teorica.
E ancora, nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito forense, è fondamentale attenersi ai criteri delle linee guida dirette a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto

processo e degli strumenti del diritto internazionale[5].
Ma vediamo, adesso, brevemente, quali possono essere alcuni degli errori logici in cui possiamo incorrere. Possono esserci errori legati alla verità o alla falsità delle proposizioni usate nell'argomentazione o all'aver torto sui fatti[6]; oppure, si può incorrere in vere e proprie fallacie nel ragionamento, quali errori di "argomentazione logica", per cui le relazioni tra le premesse e le conclusioni non permettono di trarre inferenze valide. E a seconda del tipo di ragionamento abbiamo una *fallacia deduttiva* o *induttiva*; e quindi argomentazioni non valide composte da premesse che – pur essendo vere – non danno il necessario grado di supporto per la rispettiva conclusione logica (Sacco, op. cit.). Avremo perciò un risultato finale fuori luogo e inappropriato (*fallacia deduttiva*), una generalizzazione falsa e indebita (*fallacia induttiva*).

Un esempio di sillogismo invalido è il seguente:
1) Tutti gli A sono B;
2) Tutti i C sono B;
3) Tutti i C sono A.

In altri termini: **Tutti i Greci sono persone – Tutti gli Italiani sono persone – Tutti gli Italiani sono Greci.**

Altri esempi di fallacie sillogistiche:
1) Alcuni uomini sono santi.
2) I criminali sono uomini.
3) Dunque, alcuni criminali sono santi.

1) Tutti i nichilisti sono pericolosi.
2) Tutti i nichilisti sono critici.
3) Dunque, tutti i critici sono pericolosi.

Esempio di sillogismo per *abduzione* (dal latino *ab ducere*, condurre da) in cui la premessa maggiore è certa, mentre quella minore è solamente probabile - e quindi con rischio di errore:

Se A è nemico del mio nemico B, Allora A è mio amico.

E ancora:
1) Le persone destrimane che suonano la chitarra classica hanno le unghie lunghe alla mano destra, ma corte alla mano sinistra.
2) Francesco ha la mano destra con le unghie più lunghe rispetto all'altra.
4) Allora, vuol dire che Francesco è un suonatore di chitarra classica.

Esempio in ambito forense:
1) Gli individui con *Disturbo Antisociale di Personalità* tendono ad essere irritabili ed aggressivi;
2) Mario tende ad essere spesso irritabile e aggressivo;
3) Dunque, Mario rientra in questo disturbo di personalità.

Altro caso:
1) Sappiamo come l'autore di reati efferati con modalità di *tipo disorganizzato* manifesta uno scarso controllo della scena del crimine, accompagnato da un eccesso nell'aggressione *(overkilling)* sulla vittima; presenta un livello di intelligenza sotto la media rispetto agli autori di crimini di *tipo organizzato.*
2) E' stato fermato dalla polizia un uomo in pieno stato confusionale a pochi metri dal cadavere mutilato di una giovane donna. E' un uomo di 27 anni. Dall'esame clinico si rileva che è affetto da disturbi psichici con un evidente ritardo mentale; presenta infatti alla Scala WAIS un QI totale di 80 - inferiore rispetto alla media.
3) Pertanto, quest'uomo appartiene alla categoria degli offenders di tipo disorganizzato ed è l'autore del crimine.

Esempio di ragionamento induttivo fallace:
- da piccolo fui morso da un setter – quindi, tutti i setter sono cani pericolosi.

Altri esempi,
- Un granello di sabbia che cade non fa rumore, quindi nemmeno due, e nemmeno tre, e così via. Quindi nemmeno un mucchio di sabbia che cade fa rumore.

- Ho dimostrato come due granelli di sabbia non possono mai essere uguali, esaminando attentamente più di 1000 esemplari senza trovarne due uguali.

E ancora, come da un caso si tenda alla generalizzazione:
"Non dimenticherò mai la mia prima valutazione forense. La persona era chiaramente un simulatore e lo era stato per anni. Questo è ciò che la Corte ha sentenziato. La prima volta che l'ho visto nel mio studio, non mi ha mai guardato negli occhi. Ho imparato la lezione. Quando uno non ti guarda dritto negli occhi significa che è un simulatore" (Pope, Butcher, 2006).

E poi:
Sulla base del fatto che un imputato mostra un *Indice di Impulsività* alto e un *TVI Extratensivo* al test di Rorschach, ciò indica che l'imputato è molto probabilmente uno stupratore.
E attraverso il procedimento logico della "*affermazione del conseguente*", si afferma erroneamente che:

Ogni qualvolta un minore valutato su un presunto abuso sessuale presenti evidenti segni di *Disturbo Post-Traumatico da Stress* (PTSD), questo diventa un chiaro e specifico indicatore dell'avvenuto abuso. Erroneamente, si trascura come il PTSD, in realtà, può essere evidente nel caso in cui il minore abbia sofferto per qualsiasi altro motivo affettivo interpersonale, a

[5] Si consultino, a tale proposito, le ***Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense*** e la revisione della ***Carta di Noto*** (2002); nonché le ***Linee Guida per l'Utilizzazione dei Test Psicologici in Ambito Forense*** (a cura di esperti della AIPG e della AIR).
[6] Come si rileva dal caso da noi ipotizzato, dell'ordigno esplosivo nascosto fra le patate.

prescindere dall'abuso. Il fatto che la condizione "*Abusato*" implichi spesso "PTSD", ciò non può essere la base necessaria e sufficiente per inferire che la condizione "PTSD" sottenda quella di "*Abusato*".

D'altro canto, non prestare particolare attenzione a quei soggetti che per rendere credibile una vicenda reale, a volte, possono inventare dei particolari inesistenti per rafforzare la propria verità, implica il rischio che se noi cogliamo il dettaglio sbagliato, possiamo – con un fenomeno di inferenza induttiva invalida – generalizzare che, siccome ci hanno mentito su quegli aspetti, allora ci abbiano mentito anche altrove.

Riferimenti Bibliografici

Blaiotta R. (2004): "*La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*". Giuffrè Editore, Milano.

Dominici R. (2006): "*Il Danno psichico ed esistenziale*". Giuffrè Editore, Milano.

Engisch K. (1963): "*Logiche Studien zur Gesetzesanwendung*". Winter, Heidelberg.

Fortunato S. (2004): "*Manuale di Metodologia Peritale*". Urini Edizioni, Catanzaro.

Kaufmann A. (2001): "*Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto*". Giustizia Internazionale e Interpretazione (a cura di) *ARS Interpretandi* - Annuario di Ermeneutica Giuridica. CEDAM, Padova 2001, p. 324.

Lanotte A. (2007): "*Esame del minore in età pre-scolare in caso di ipotesi di abuso sessuale. Riflessioni sull'applicazione degli articoli 1, 2, 11 della Carta di Noto aggiornata*". AIPG Newsletter, n. 30 luglio-settembre.

Lanza L. (2004): "*Le variabili della decisione*". Giornata di studio su: "Il *libero convincimento* del giudice. Psicologia del ragionamento e dei processi decisionali in ambito giudiziario". Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Bologna, 2 dicembre 2004.

Pope K. S., Butcher J.N., Seelen J. (2006): "*The MMPI, MMPI-2 and MMPI-A in Court*". Amer. Psichol. Association. Trad. it. (a cura di) Berto D. et al. (2006): "*MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in Tribunale*". Giunti Editore – O.S., Firenze.

Popper K. (1934): "*La logica della scoperta scientifica*". Trad. it. (a cura di) Trinchero M., Ed. Einaudi, 1970, Torino.

Pavone M. (2004): http://www.criminologia.it. (Recensioni).

Sacco K. (2003): "*Il pensiero*". In: Pravettoni G., Miglioretti M.: "*Processi cognitivi e personalità. Introduzione alla Psicologia*". Franco Angeli, Milano, 2003.

Seragusa L. (2007): "*Il sopralluogo criminologico*". AIPG Newsletter, n. 29 Aprile-Luglio.

RECENSIONI

Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*. Quinta edizione. Raffaello Cortina, Milano, 2008. Pp. 584, Euro 49.50.

E', questo, un testo classico e ben conosciuto dagli addetti ai lavori, un testo che ha una lunga storia e, non casualmente, è ora giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un volume sia di studio - rappresentando pertanto una trattazione ampia e diversificata sulla tematica - sia di consultazione: un testo che per la sua stessa architettura interna può dunque essere utilizzato in vista di diverse finalità.

I due autori sono molti noti sia per la loro attività di insegnamento, sia per le loro pubblicazioni. Al proposito, di Gianluigi Ponti e Ugo Fornari si ricorda *Il fascino del male* (Raffaello Cortina, Milano, 1995), mentre di Isabella Merzagora Betsos si segnarla il recentissimo *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*. (Raffaello Cortina, Milano, 2009).

Il primo capitolo introduce il lettore allo studio della criminologia e il secondo tratta dello sviluppo storico della disciplina. Sono poi esaminati i contributi che alla criminologia hanno offerto la sociologia, la psicologia e la biologia, entrando quindi nel merito della fenomenologia del crimine con un'ampia trattazione del fenomeno della delinquenza. Il capitolo settimo collega i principali disturbi mentali alla criminologia, mentre uno specifico approfondimento è offerto in merito al problema dell'abuso di sostanze in relazione alla devianza e alle azioni delinquenziali. Gli aspetti giuridici sono trattati nel Capitolo 9, mentre nell'ultimo capitolo si dipana un'interessante riflessione su *Criminologia clinica o applicata*. Chiude il testo l'*Epilogo*, seguito da una *Bibliografia* focalizzata e da due *Indici* (dei nomi ed analitico).

Rispetto alle edizioni precedenti è, da un lato, evidente la linea di continuità che necessariamente le lega, mentre dall'altro emergono nuove considerazioni - sullo sfondo delle mutate condizioni sociali - e nuove tematiche, come quella della criminalità ad opera di soggetti immigrati nel nostro Paese.

Da sottolineare l'attenzione all'etica professionale e, in senso generale, al substrato valoriale che è posto alla base del mestiere del criminologo e della stessa disciplina, in contrapposizione alle mode del momento e al proliferare inevitabile - nel nostro contesto sociale, in cui sembra così facile improvvisarsi esperti di qualunque materia… - di sedicenti esperti di criminologia. L'enfasi con la quale i mezzi di comunicazione di massa trattano ultimamente i fatti di cronaca nera e l'insieme delle manifestazioni di curiosità più o meno morbosa che ciò comporta rendono un pessimo servizio alla criminologia e, in generale, al vivere civile. Nella *Introduzione* è proprio sottolineata la necessità di mantenersi aperti al nuovo e al diverso, con l'impegno verso noi stessi e verso gli altri a rispettare e a far rispettare le regole di base della convivenza civile. Un messaggio forte che viene trasmesso dall'insieme delle centinaia di pagine di questo lavoro è la critica contro le presunte certezze: "Se lo studio della criminologia ha un'utilità, essa consiste, paradossalmente, nel non fornire alcuna soluzione compiuta e definitiva relativamente all'oggetto del suo indagare: né rivelazioni, né certezze sul perché del

delitto e sul perché dell'agire delittuoso. Nessuna delle tante teorie è in grado di offrire una chiave di lettura onnivalente" (p. 553). Comprensibilmente, una tale riflessione può sconcertare il lettore ed indurlo ad una visione pessimistica della situazione scientifico-applicativa: ma una tale visione rappresenta anche un potente stimolo a mantenere viva l'attenzione e la curiosità scientifica ed applicativa, senza cedere alla comodità di rinchiudersi in ottiche fisse e ritenute valide sempre e comunque. Tale conclusione sull'indeterminatezza di base dei motivi che conducono un essere umano a delinquere può sorprendere anche quegli operatori dell'ordine e della sicurezza che guardano alla criminologia come ad una fonte di risposte e indicazioni all'interno di un campo di lavoro così complesso: ma tant'è, le illusioni della conoscenza completa e valida per sempre sono da mettere da parte - così come ci ha insegnato la storia dell'epistemologia - non solo nella psicologia, ma anche in aree contigue, come appunto quella della criminologia.

Andrea Castiello d'Antonio

CONVEGNI

Il 15 settembre 2009 si è tenuto a Palombara Sabina, all'interno delle sale del Castello Savelli, il I° Convegno di Psicologia Giuridica ideato e realizzato dalla Soc. Coop. Soc. Girasole 2006, con il patrocinio del Comune di Palombara Sabina, l'Ordine degli Avvocati di Tivoli, l'Ordine degli Psicologi del Lazio e della ASL RM G.

L'argomento cardine del Convegno ha riguardato le ***"Linee guida per le perizie in caso di abuso sessuale sui minori; attendibilità della testimonianza del minore in ambito giuridico",*** argomento di notevole importanza, che è stato ampiamente spiegato ed argomentato dagli interventi dei relatori che vi hanno preso parte.

L'obiettivo del Convegno, ben riuscito nell'organizzazione scientifica e operativa curata dalla Dr.ssa Letizia Gilardi Presidente della Cooperativa Girasole 2006, è stato quello di aver creato un tavolo di confronto e di formazione tra i professionisti ed i tecnici dell'ambito psicologico, giuridico e socio assistenziale afferenti soprattutto alla zona nord-est della provincia di Roma, territorio che presenta un tessuto sociale di grande problematicità, dove è pertanto utilissimo e indispensabile rinsaldare collaborazioni in rete tra i professionisti per renderle sempre più frequenti e soprattutto qualitativamente più competenti.

Gli argomenti trattati hanno riguardato nello specifico:

- ***La prassi psicologico-giuridica in tema di ascolto e testimonianza minorile: Linee guida per le perizie in caso di abuso sessuale sui minori dell'ordine degli psicologi del Lazio:*** argomento presentato da. Paolo Capri, volto ad illustrare il recente documento, richiesto e riconosciuto ufficialmente per la prima volta da un'istituzione quale appunto l'Ordine degli Psicologi del Lazio, indispensabile per guidare l'esperto nell'utilizzo della giusta procedura metodologica all'interno di una perizia in caso di ipotesi di abuso su minore;
- ***Neuroscienze e testimonianza***: materia presentata da Serena .Mastroberardino che ha ben chiarito gli obiettivi e i limiti delle tecniche di neuroscienze, utilizzate con l'intento di stabilire la veridicità o meno di una testimonianza resa e quindi dello stesso testimone autore o spettatore di un reato;
- ***Le testimonianze vulnerabili:*** argomento dibattuto da Massimo Saccà che ha spiegato come la memoria è responsabile della costruzione della realtà e come possa inficiare la capacità a rendere testimonianza se condizionata da patologie specifiche, chiarendo nel contempo come l'esperto debba dare maggior rilievo e importanza all'osservazione del minore, del diversamente abile e dell'anziano, i cui processi mnemonici risultano ben più articolati a livello fisiologico;
- ***Aspetti giuridici della testimonianza diretta ed indiretta***: presentato da Maria Monteleone per chiarire e spiegare la differenza tra i due tipi di testimonianza in ordine alla loro ricaduta nelle fasi processuali;
- ***Ruolo del perito e del consulente Tecnico nel processo, in particolare nell'incidente probatorio:*** argomento sviscerato da Nicola Maiorano per spiegare cosa è tenuto a fare il perito ed il consulente tecnico nella fase di incidente probatorio e nella fase delle indagini preliminari in relazione ad una denuncia di sospetto abuso su minore.

Attraverso i momenti di dibattito intercorsi durante gli interventi dei relatori, gli argomenti guida del Convegno sono stati oltremodo ampliati con osservazioni, chiarimenti e domande tra i partecipanti e gli stessi relatori apportando così un ulteriore contributo formativo e di confronto.

CONVEGNO
DI
PSICOLOGIA GIURIDICA

LINEE GUIDA PER LE PERIZIE IN CASO DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI.
Attendibilità della testimonianza del minore in ambito giuridico

Palombara Sabina (RM)
15 settembre 2009
Castello Savelli
Sala delle Capriate

Organizzato da

Soc. Coop. Sociale
GIRASOLE 2006

con il patrocinio

Comune di Palombara Sabina
Ordine degli Psicologi del Lazio
Ordine degli Avvocati di Tivoli
ASL RM G

Segreteria Organizzativa
Flavia De Piccoli
Tel. / Fax. 0774/635785
E-mail: girasole2006.onlus@libero.it

Programma

MATTINA
Ore 09,00 Presentazione Convegno e saluto delle Autorità
Chairperson Alessandro Crisi
Ore 10,00 **Paolo Capri**
La prassi psicologico-giuridica in tema di ascolto e testimonianza minorile: "Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori dell'Ordine degli Psicologi del Lazio".
Ore 10,45 Pausa caffè
Ore 11,00 **Anna Maria Giannini**
Processi emotivi nella testimonianza del minore.
Ore 11,45 **Serena Mastroberardino**
Neuroscienze e Testimonianza.
Ore 12,30 **Dibattito**
Ore 13,00 **Pausa pranzo**

POMERIGGIO
Chairperson Paolo Capri
Ore 15,00 **Massimo Saccà**
La memoria nel processo di costruzione della realtà: le testimonianze vulnerabili.
Ore 15,45 Pausa caffè
Ore 16,00 **Maria Monteleone**
Aspetti giuridici della testimonianza diretta e indiretta.
Ore 16,45 **Nicola Maiorano**
Ruolo del perito e del consulente tecnico nel processo, in particolare nell'incidente probatorio.
Ore 17,30 Dibattito
Ore 18,00 Chiusura

COMUNICAZIONI

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, nella seduta del 18 giugno u.s., ha deliberato la nomina di una commissione di professionisti per studiare il danno alla persona ed elaborare delle ***Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale.***

La commissione è così composta:
- Paolo Capri (coordinatore);
- Gianmarco Cesari;
- Simona Del Vecchio;
- Anna Maria Giannini;
- Fabrizio Iecher;
- Maria Emanuela Torbidone;
- Luigi Viola.

Il lavoro della commissione sarà concluso per la fine di ottobre 2009.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per la 10° edizione del ***Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*** che partirà il 16 gennaio 2010.
Per informazioni contattare la segreteria.

A PROPOSITO DI MAESTRI…

La decisione di inserire nella *Newsletter* la lettera che segue, inviataci dal Prof. Antonino Iaria, nasce dal desiderio dell'autore di pubblicarla, ma anche dalla necessità di rendere partecipi i soci riguardo momenti importanti dell'Associazione. La lettera è importante per i contenuti e per lo spessore che trasmette, ha a che fare con i *maestri* - Antonino Iaria lo è stato e lo è ancora, per alcuni di noi - soprattutto di vita, non solo di clinica, di psicoanalisi e di psichiatria forense. Ci riferiamo alle emozioni, al sentire comune, all'importanza che ci ha insegnato e ci insegna nel cercare sempre di comprendere e rispettare l'Altro, l'Altro perturbante, ma prima ancora il perturbante in noi, nel nostro contesto peritale e clinico così difficile e complesso. Infine, ci sprona e ci invita ad andare sempre avanti, insieme, e guardare oltre, come ha sempre fatto e come continuerà a fare.

Paolo Capri

Roma, 15 settembre 2008

"*Caro Paolo,*
ho ricevuto la tua dell'08/09/2008 con la comunicazione dell'ambìto onore conferitomi dell'incarico di Socio Onorario dell'AIPG.
Ti ringrazio moltissimo e ti prego di estendere il mio ringraziamento e i sensi della mia affettuosa stima a tutto il Consiglio e all'Associazione.
Tu sai benissimo quanto io ho sempre dedicato della mia attività alla Psichiatria Forense e alla Psicologia Giuridica. Non credo di aver bisogno di molte parole perché molto della mia vita (e non a caso la chiamo vita) l'abbiamo percorsa assieme specialmente negli obiettivi raggiunti e nei risultati ottenuti. Ti manifesto questo con un senso di grande orgoglio in ricordo anche del nostro caro amico l'illustre criminologo Mario Fontanesi.
D'altra parte ti confesso sinceramente che sento di non avere ancora chiuso nelle mie e nelle nostre realizzazioni; spero, quindi, fin quando la salute me lo permetterà, di essere sempre al tuo e al vostro fianco in tutte le attività che organizzeremo.
Di nuovo grazie sinceramente",

Nino Iaria

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org

Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 30 settembre 2009